



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI Area: ATTIVITA' ISTITUZIONALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di legge regionale concernente "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie".			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div>(SIMONCELLI PATRIZIA) L' ESTENSORE</div> <div>(DONATO GIULIO MARIO) IL RESP. PROCEDIMENTO</div> <div>(G.M. DONATO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</div> <div>(A. BACCI) IL DIRETTORE REGIONALE</div> </div>			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE <div style="text-align: right; font-size: small;">(Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE</div>		
DI CONCERTO	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div>IL DIRETTORE</div> <div>L' ASSESSORE</div> <div>IL DIRETTORE</div> <div>L' ASSESSORE</div> </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <div style="font-size: x-small; text-align: center;">IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: x-small; margin-top: 20px;"> <div>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div> <div>IL DIRIGENTE COMPETENTE</div> </div>		Data di ricezione: 21/03/2014 prot. 900019	

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

RAVVISATA

- la necessità di razionalizzare e contenere la spesa per enti finanziati dalla Regione, nonché di ridurre i costi di partecipazione agli organismi pubblici, procedendo pertanto, tra l’altro, alla soppressione di alcuni organismi ritenuti, sebbene per motivi diversi, inutili quali ad esempio: il Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente e l’Agenzia per i Beni Confiscati del Lazio (ABECOL), nonché il Consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Collepardo;
- l’opportunità di individuare le misure atte a favorire lo sviluppo e la competitività dei territori regionali, e quindi di incidere ad esempio, con interventi a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’edilizia abitativa, ovvero tendenti alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale;
- l’esigenza di individuare misure a sostegno delle famiglie, mediante disposizioni concernenti: l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie accreditate; le emergenze socio-assistenziali in favore dei piccoli comuni del Lazio; la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze socio-assistenziali e per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale;

VISTO il testo della proposta di legge regionale, recante “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione, composta di n.42 articoli e di n.2 allegati;

VISTA la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di dover adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge regionale allegata;

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", che consta di n. 42 (quarantadue) articoli e n. 2 (due) allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Copia

Proposta di legge regionale
“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”

Copia

SOMMARIO

Capo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 1** Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti
- Art. 2** Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria
- Art. 3** Razionalizzazione e contenimento della spesa per enti finanziati dalla Regione
- Art. 4** Anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione
- Art. 5** Soppressione del consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Colleparado
- Art. 6** Soppressione del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente
- Art. 7** Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL. Razionalizzazione delle funzioni
- Art. 8** Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 - "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio «ARPA»" e successive modifiche
- Art. 9** Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 - "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio"
- Art. 10** Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 - "Disposizioni relative alla Società Lazio Service S.p.A."
- Art. 11** Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
- Art. 12** Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 - "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modifiche"
- Art. 13** Sportello unico per le attività produttive
- Art. 14** Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 - "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", e successive modifiche
- Art. 15** Riduzione dei costi di partecipazione agli organismi pubblici

Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- Art. 16** Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"
- Art. 17** Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", e successive modifiche". Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali". Disposizioni transitorie
- Art. 18** Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 - "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25"
- Art. 19** Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale

Capo III – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ

- Art. 20** Disposizioni per favorire la dismissione dei terreni agricoli ed a vocazione agricola di proprietà regionale

- Art. 21** Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 - “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche
- Art. 22** Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 - “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2006”, e successive modifiche
- Art. 23** Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 - “Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)” e successive modifiche
- Art. 24** Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 - “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”
- Art. 25** Modifica alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 - “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, e successive modifiche
- Art. 26** Disposizioni varie in materia di interventi a sostegno delle attività produttive e agricole e della cooperazione
- Art. 27** Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 - "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore"
- Art. 28** Istituzione del Catalogo regionale dei Sinkhole del Lazio
- Art. 29** Consulte regionali dei centri per l’impiego del Lazio e dei lavoratori atipici e dei libero professionisti appartenenti alle professioni
- Art. 30** Disciplina dell’apprendistato
- Art. 31** Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio
- Art. 32** Valorizzazione e promozione economica del litorale laziale
- Art. 33** Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo)
- Art. 34** Misure a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’edilizia abitativa

Capo IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

- Art. 35** Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 – “Legge di stabilità regionale 2014”
- Art. 36** Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 – “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”
- Art. 37** Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, e successive modifiche
- Art. 38** Sanzioni amministrative di competenza del Servizio fitosanitario regionale
- Art. 39** Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 – “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale”

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40** Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 – “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)”
- Art. 41** Abrogazioni e modifiche
- Art. 42** Entrata in vigore

Allegato 1

Allegato 2

CAPO I

(Disposizioni in materia di organizzazione e semplificazione amministrativa)

Art. 1

(Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti)

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare:

- a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione Lazio;
- d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- e) vigilano sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- f) verificano l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;
- g) esprimono il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- h) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- i) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o al revisore dei conti unico. Il collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti.

6. I revisori dei conti e i revisori dei conti unici assistono alle sedute degli organi di amministrazione attiva.

7. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale.

9. I revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

10. Le norme regionali incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Copia

1. Alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi ed un componente supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dalla Conferenza locale per la sanità di cui all'articolo 12, ovvero, per le aziende ospedaliere, dal sindaco del Comune del territorio sul quale insiste l'azienda. Il membro supplente è designato dalla Regione.";
- 2) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In caso di mancata designazione dei componenti effettivi entro trenta giorni dalla relativa richiesta, il collegio dei revisori può essere costituito, in via straordinaria, oltre da quello di nomina regionale, con il componente supplente, ovvero in caso di mancata designazione anche del componente effettivo regionale, con funzionari regionali esperti in discipline giuridico-economiche designati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.";

b) all'articolo 15:

- 1) al comma 2, dopo le parole "in relazione alle funzioni da svolgere," sono aggiunte le seguenti: " , attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al successivo comma 4-ter";
- 2) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) aver svolto, per almeno un quinquennio, qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.";
- 3) all'alinea del comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis,";
- 4) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) possesso della specializzazione, preferibilmente, in una delle discipline della sanità pubblica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), e successive modifiche o un titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dalla tabella B del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, ovvero della specializzazione in medicina legale;"
- 5) al comma 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.";
- 6) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 "4-bis. Possono, altresì, essere nominati direttori sanitari, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al comma 4, lettera c), coloro i quali abbiano maturato il requisito di cui al comma 4, lettera d), nei sette anni precedenti la nuova nomina.
 4-ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi regionali degli aspiranti alla nomina di Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai

commi 3, 4 e 4-bis. Gli elenchi regionali di cui al presente comma sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

4-quater. La Giunta disciplina, con apposito atto, i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla formazione degli elenchi degli idonei di cui al comma 4-ter che saranno aggiornati con cadenza biennale.

4-quinquies. I provvedimenti di nomina a Direttore sanitario e a Direttore amministrativo sono pubblicati sul BUR della Regione Lazio e, corredati dai relativi curricula vitae et studiorum, anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.”.

2. Per le Aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente scelti tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dall'Università interessata.

3. Alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi di cui uno designato dalla Giunta, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dalla conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.”;
- b) all'articolo 10:
 - 1) al comma 1, le parole da: “e che siano in possesso,” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all'articolo 15, comma 4-ter, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.”;
 - 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. Alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Ai componenti del consiglio spetta un'indennità annua lorda pari al 5 per cento degli emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. Ai membri del consiglio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Ai componenti supplenti l'indennità e i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.”;
- b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18.”;
- c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: “d.lgs. 288/2003” sono aggiunte le seguenti: “, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 4-ter dell'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18”.

5. All'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale») e successive modifiche, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “5-bis. Al Presidente e agli altri componenti dell’organismo indipendente di valutazione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale spetta un’indennità lorda annua lorda pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell’azienda di riferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Al presidente del collegio spetta, altresì, una maggiorazione pari al dieci per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti.”.

6. Le dotazioni organiche delle Aziende sanitarie pubbliche, delle Aziende ospedaliere, comprese le ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico sono rideterminate in conformità alle linee guida che la Giunta adotta entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Copia

1. In attuazione del principio statale del coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli organi collegiali di enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 e in attuazione dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), il presente articolo detta disposizioni in ordine ai consorzi di bonifica, all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», all'Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.), all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette regionali.

2. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: “e) il revisore dei conti unico;”;
- b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“Art. 26
(Revisore dei conti unico)”

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dall'Assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale ed al presidente del consorzio una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza dei medesimi, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”;

- c) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui al comma 10, per l'elezione degli organi consortili, per l'organizzazione, l'ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso.”.

3. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il revisore dei conti unico;”;
- b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(*Revisore dei conti unico*)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo al Presidente dell'istituto che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso.

8. Il revisore dei conti unico trasmette, *altresì*, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'istituto.”;

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) all'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio):

1) al comma 2, dopo la parola: “personale” sono inserite le seguenti: “di comparto e di qualifica dirigenziale” e dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “in posizione di distacco”;

2) al comma 3, è premesso il seguente periodo: “Il trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo decentrato del comparto di riferimento.” e dopo le parole: “economico del personale” è inserita la seguente: “comandato”.

4. Alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane «I.R.Vi.T.»), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) il revisore dei conti unico”;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;

2) al comma 3, le parole: “partecipano con voto consultivo” sono sostituite dalla seguente: “assistono” e le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “revisore dei conti unico”;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(*Revisore dei conti unico*)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. La funzione di revisore dei conti unico è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico scientifico dell'istituto. Al revisore dei conti unico si applicano altresì le incompatibilità previste dal comma 5 dell'articolo 4.

8. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo al Presidente dell'istituto che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso.

9. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'istituto.”;

d) l'articolo 12 è abrogato.

5. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio «ARSIAL»), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il revisore dei conti unico;”;
- b) all'articolo 4-*bis*, comma 3, le parole: “il presidente del collegio dei revisori contabili” sono sostituite dalle seguenti: “il revisore dei conti unico”;
- c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(*Revisore dei conti unico*)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell'attività di controllo al Presidente dell'Agenzia che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso.

8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia.”;

- d) all'articolo 7:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Incompatibilità e inconfiribilità)";
 - 2) al comma 1, le parole: "presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3" e dopo la parola: "incompatibilità" sono inserite le seguenti "e inconfiribilità";
 - 3) al comma 2, le parole da: "In particolare" fino a: "collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell'Agenzia e, se nominati, decadono";
- e) all'articolo 10, comma 1, le parole: "collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "revisore dei conti unico";
- f) all'articolo 14:
- 1) al comma 2, lettera b), le parole: "collegio dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "revisore dei conti unico";
 - 2) al comma 2, lettera d), punto 2), le parole: "del collegio dei revisori o" sono soppresse e le parole: "tali organi" sono sostituite dalle seguenti: "tale organo, nonché la decadenza del revisore dei conti unico in caso di gravi e reiterate inadempienze".
6. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti unico";
 - b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15
(*Revisore dei conti unico*)

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l'importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L'incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario dell'ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti."

- c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente: "c) il revisore dei conti unico."

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi dei revisori dei conti degli enti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 decadono e si procede alla nomina dei revisori dei conti unici ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo entro i successivi quarantacinque giorni.

8. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Copia

Art. 4

(Anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione)

1. Nelle more dell'adozione del contratto di tesoreria unica della Regione Lazio comprendente gli enti pubblici dipendenti della stessa, il tesoriere o cassiere del singolo ente pubblico dipendente dalla Regione, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede anticipazioni di tesoreria o di cassa, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria o di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria o di cassa.

Copia

1. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione e dell'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), il consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), è soppresso.

2. In considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo sono svolte dall'ente regionale di diritto pubblico "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi" di cui alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco).

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina un commissario liquidatore scelto tra il personale della Regione Lazio per un periodo massimo di sei mesi. L'indennità spettante al Commissario è determinata all'atto della nomina, con oneri a carico del consorzio. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Gli organi del consorzio decadono dalla data di assunzione dell'incarico del commissario liquidatore.

4. Entro settantacinque giorni dalla data di assunzione dell'incarico, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) l'elenco del personale in servizio, alla data del 30 novembre 2013, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere altresì evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste;
- c) il bilancio di apertura liquidazione.

5. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 4, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite all'ente regionale di diritto pubblico "Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi".

6. Dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 5, il consorzio è estinto e la legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 è abrogata.

1. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine di eliminare le duplicazioni organizzative e razionalizzare le procedure, è soppresso il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, previsto dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36), in considerazione della sua mancata operatività per oltre un triennio e tenuto conto dello svolgimento di funzioni riconducibili alle competenze ordinarie delle strutture amministrative regionali competenti in materia ambientale.

2. Sono abrogati:

- a) l'articolo 13, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);
- b) l'articolo 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali);
- c) l'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia);
- d) l'articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
- e) le disposizioni di legge regionale che si riferiscono al Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, limitatamente alle previsioni riguardanti i pareri resi dal Comitato alle strutture regionali.

3. L'attività consultiva del soppresso Comitato tecnico-scientifico resa nei confronti di enti diversi dalla Regione è svolta dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente.

Art. 7

(Soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL. Razionalizzazione delle funzioni)

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica in armonia con i principi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia, e nel rispetto delle competenze statali in materia, l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), istituita ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24, è soppressa e le relative competenze sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sicurezza presso la Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e patrimoniali, nonché le risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito dei programmi 01 "Polizia locale e amministrativa" e 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", da trasferire alla direzione regionale di cui al comma 1.

3. Con la medesima delibera di Giunta di cui al comma 2 sono individuate anche le modalità di coordinamento e collaborazione tra la direzione di cui al comma 1 e la direzione regionale competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio.

4. Dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, ogni riferimento all'ABECOL si intende effettuato alla direzione regionale di cui al comma 1.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 - "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio «ARPA»" e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio «ARPA»), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), dopo il numero 3), è inserito il seguente:

“3-*bis*) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi e per la predisposizione ed aggiornamento dei piani e programmi ambientali di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;”;

2) alla lettera b), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

“6-*bis*) partecipazione e collaborazione alle commissioni e conferenze di servizi regionali, provinciali e comunali indette per la trattazione delle specifiche problematiche ambientali;”;

3) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tramite sistemi informatici, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia ambientale;”.

b) al comma 2 dell'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I programmi di intervento annuali e pluriennali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sono comunicati alla Giunta regionale, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 9.”.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 – “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio”)

1. All'articolo 1, comma 66, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, le parole: “entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2014 a immettere la Regione nel possesso dei beni immobili in applicazione e per gli effetti del comma 5, mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale.”.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 1, comma 66, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la Giunta, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Nelle more del completamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 66, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, la Regione può adottare gli opportuni atti conservativi delle porzioni di immobile nelle quali non siano più in corso di svolgimento attività sanitarie o ad esse connesse.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Copia

1. All'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali all'attività della Regione." sono sostituite dalle seguenti: "svolge, per conto della Regione, attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto dell'articolo 4, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere tra la Regione Lazio e Lazio Service fino alla naturale scadenza degli stessi.";
 - b) al comma 2, le parole: "i servizi strumentali all'attività della Regione esternalizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione.";
 - c) al comma 3, le parole da: ", come sostituito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni.";
 - d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), non si applicano alla società Lazio Service S.p.A..".
2. Lazio Service S.p.A. adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11

(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale)

1. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 15:
 - 1) al comma 1, le parole: “con qualifica dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “della qualifica dirigenziale unica” e le parole da: “secondo le fasce” sino alla fine del comma sono soppresse;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 16:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Accesso alla qualifica dirigenziale unica”;
 - 2) al comma 1, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale unica”;
 - 3) al comma 3, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale unica”;
- c) l'articolo 17 è abrogato;
- d) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I direttori delle direzioni regionali, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, esercitano i compiti individuati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro.”;
- e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Funzioni vicarie ed incarichi *ad interim*)

- 1. L'assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi *ad interim* in caso di assenza o impedimento temporanei dei direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.”;
- f) all'articolo 20:
 - 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
 - 2) al comma 4, le parole: “dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale su proposta del direttore della direzione interessato o d'ufficio a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica”;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 15, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione, ovvero con contratto a tempo determinato a persona in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8.”;
 - 4) al comma 6, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre” e la parola: “sette” è sostituita dalle seguenti: “cinque”;
 - 5) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni.”;
 - 6) al comma 8, le parole: “ai commi 1 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”;

g) l'articolo 21 è abrogato;

h) all'articolo 22:

- 1) al comma 1, le parole: “direttori di” sono sostituite dalle seguenti: “direttori delle direzioni regionali”;
- 2) al comma 2, le parole: “di cui all'articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture a responsabilità dirigenziale”, e le parole: “direttore di” sono sostituite dalle seguenti: “direttore della direzione regionale”.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7, della citata legge regionale n. 6 del 2002, come modificato dal comma 1, lett. f), n. 5, del presente articolo, sono, in ogni caso, salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

3. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, dopo le parole: “benessere organizzativo” sono inserite le seguenti: “nonché per le finalità di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,”.

4. In armonia con l'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in presenza dei presupposti ivi previsti e, in ogni caso, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente, è consentito l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati per i ruoli del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007.

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 - "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche")

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, comma 2 dopo la parola: "concernenti" sono inserite le seguenti: "la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 46-bis,";
- b) all'articolo 27, comma 2, la lettera c) è abrogata;
- c) all'articolo 46, comma 1, la lettera c) è abrogata;
- d) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

"Art. 46-bis

(Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)

- 1. I Comuni provvedono a classificare le aree demaniali marittime, i manufatti, le pertinenze e gli specchi acquei destinati ad un utilizzo per finalità turistico-ricreative in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). La classificazione è effettuata, anche per aree omogenee, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente;
 - c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi.
- 2. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio, tenendo conto delle fonti e degli indicatori individuati con deliberazione della Giunta regionale.
- 3. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua è soggetta, di norma, a revisione quinquennale. I Comuni, qualora riscontrino variazioni di uno o più dei dati di cui al comma 2, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio.";
- e) all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie."

2. Sino alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 46-bis, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, e successive modifiche), come introdotto dal presente articolo, l'applicazione dei criteri previsti dal comma 1 del citato articolo avviene in base agli indicatori riportati nella tabella contenuta nell'allegato 1 alla presente legge. I comuni, pena l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2007, provvedono alla classificazione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione il relativo provvedimento entro trenta giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 13
(Sportello unico per le attività produttive)

1. La Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale mediante la realizzazione di una piattaforma unica telematica da mettere a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.

2. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni e gli enti che intervengono nei procedimenti.

3. Gli sportelli unici adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in formato elettronico, secondo modalità e termini disciplinati con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in sede di prima applicazione, mediante le risorse pari ad euro 1 milione iscritte, per l'anno 2014, nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività". A decorrere dal 2015, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Copia

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 - "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole: "della cava o torbiera" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o esterni allo stesso, purché asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa";
 - b) al comma 9 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorsi inutilmente i termini stabiliti dal regolamento, il parere si intende favorevole. I suddetti termini possono essere sospesi una volta sola qualora la CRC rappresenti specifiche esigenze istruttorie.";
 - c) all'articolo 30:
 - 1) al comma 2 le parole da: "dalla Giunta regionale " a: "articolo 8, comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore della direzione regionale competente, solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere della CRC e sulla base delle risultanze di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa vigente";
 - 2) al comma 4, dopo le parole: "non superiore a dieci anni" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo rinnovo, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7";
 - 3) al comma 5, le parole: "compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "anteriore l'approvazione";
 - 4) al comma 5, le parole: "secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC, per un massimo di cinque anni.";
 - 5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il Comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di 5 anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché il preminente interesse socio-economico sovra comunale".
 - d) all'articolo 31:
 - 1) al comma 1, le parole: "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore della direzione regionale competente";
 - 2) al comma 3, le parole: " , per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio," sono soppresse;
 - e) all'articolo 34:
 - 3) al comma 1, le parole: "previo parere della CRC" sono soppresse;
 - 4) al comma 2, le parole: "previo parere della CRC" sono soppresse e le parole: "non superiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni".

Art. 15

(Riduzione dei costi di partecipazione agli organismi pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione della Regione Lazio, anche alle spese di funzionamento ove previste da leggi regionali, agli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di diritto privato, è automaticamente ridotta del 30 per cento rispetto a quella risultante alla data del 31 dicembre 2012.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle società, direttamente o indirettamente, partecipate dalla Regione Lazio, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo concorrono alla formazione ed al mantenimento dell'equilibrio di bilancio della Regione Lazio.

Copia

CAPO II
(Disposizioni in materia di sanità e servizi socio-assistenziali)

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 - “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)

1. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) definisce, con deliberazione della Giunta regionale, il fabbisogno di assistenza in ambito regionale, alla luce della localizzazione territoriale delle strutture presenti, nonché delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale, allo scopo di garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa e la quantità di prestazioni erogabili dai soggetti accreditati in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;”;
- b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Comune, limitatamente alle strutture di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4, comma 1, invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, la quale, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), effettua la verifica di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni. La verifica attesta la non contrarietà della richiesta alle esigenze di programmazione regionale.”.
- c) all'articolo 14, comma 2, le parole da: “risultanti” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a).”.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le necessarie modifiche al regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modificazioni).

3. Sino all'adozione delle modifiche al regolamento di cui al comma 2, le disposizioni ivi contenute si applicano solo in quanto compatibili con il presente articolo.

4. Sino al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario *ad acta*, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

5. Ove decorrano inutilmente i termini di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 – Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali – e successive modificazioni), l'attività può essere provvisoriamente intrapresa, salvi gli effetti della successiva verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture competenti.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle richieste di cessione dell'autorizzazione pendenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", e successive modifiche. Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004 n. 6 - "Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali". Disposizioni transitorie)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis I comuni appartenenti ai distretti socio-sanitari possono destinare una quota del *budget* ad essi assegnato dalla Regione per l'attuazione dei Piani di zona al fine di assicurare la funzionalità dell'Ufficio di Piano. Tale quota, determinata annualmente dalla Giunta regionale unitamente all'ammontare minimo della compartecipazione obbligatoria da parte dei Comuni del distretto, può essere impiegata:

- a) per l'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale che svolge attività amministrative, contabili e di gestione proprie dell'Ufficio di Piano, nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei pubblici dipendenti;
- b) per affidare a soggetti esterni, nel rispetto delle norme vigenti in materia, lo svolgimento delle attività dell'Ufficio di Piano.

4-ter. La destinazione delle quote del budget alle finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata dalla Regione a seguito di specifica indicazione nel progetto operativo dell'Ufficio di Piano e previa verifica della regolarità e completezza nell'uso della piattaforma informatica regionale per il monitoraggio e la rendicontazione dei Piani di Zona."

2. All'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "contributi di cui all'articolo 1," sono inserite le seguenti: "nonché le modalità di rendicontazione dell'utilizzo degli stessi";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite ispettive."

3. I comuni che tra il 2004 e il 2011 siano stati destinatari dei contributi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2004 e non abbiano adempiuto agli obblighi di rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle relative deliberazioni della Giunta regionale, provvedono ai necessari adempimenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza e, comunque, in tutti i casi in cui le somme rendicontate risultino inferiori all'importo dei contributi concessi, le quote non rendicontate sono computate nel fondo per la programmazione ed il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali e sono impiegate, fino ad esaurimento, nell'ambito dei piani di zona dei distretti socio-sanitari di appartenenza di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 38 del 1996, per emergenze di pertinenza dei comuni originariamente beneficiari dei contributi stessi.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, gli enti capofila dei distretti socio-sanitari presentano alla competente Direzione regionale una relazione in merito alle somme che confluiscono nei rispettivi fondi per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali. Gli enti capofila provvedono a rendicontare l'utilizzo delle suddette somme ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 38 del 1996.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 - "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 – articolo 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25")

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 46, dopo le parole: "da loro articolazioni amministrative" sono aggiunte le seguenti: ", nonché da altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro.";
 - b) al comma 47, le parole: "conformemente a quanto previsto dai commi 48 e 49 nonché" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i criteri per la concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale";
 - c) il comma 48 è sostituito dal seguente: "48. La struttura regionale competente in materia di sport provvede alla selezione delle proposte per l'inserimento nel programma straordinario, sulla base dei criteri di cui al comma 47.".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Copia

Art. 19

(Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento-regime residenziale e semiresidenziale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento-regime residenziale e semiresidenziale. Il concorso della Regione è calcolato in misura proporzionale alle spese nette effettivamente sostenute dai comuni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 1 nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", nonché con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3:

- a) a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, sono abrogati i commi 92, 93 e 94 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 "articolo 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25");
- b) fino alla medesima data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le deliberazioni della Giunta regionale vigenti in materia.

5. Gli enti erogatori sono tenuti ad eseguire i controlli previsti all'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

CAPO III
(Disposizioni per lo sviluppo e la competitività)

Art. 20

(Disposizioni per favorire la dismissione dei terreni agricoli ed a vocazione agricola di proprietà regionale)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di promuovere l'accesso dei giovani in agricoltura attraverso l'assegnazione di terreni agricoli di proprietà pubblica, promuove misure atte a disincentivare l'abbandono delle colture e a sostenere il recupero produttivo contenendo il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.

2. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati, nell'ambito dei beni immobili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola idonei alla dismissione o locazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7, dell'articolo 66, del citato decreto legge n. 1 del 2012.

3. Ai fini della dismissione dei terreni di cui al comma 2, la Regione può utilizzare le modalità di cui al comma 7, dell'articolo 66, del citato decreto legge n. 1 del 2012, previa stipula di apposita convenzione.

4. Ai contratti di alienazione e di locazione si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legge n. 1 del 2012.

5. E' riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto dei terreni di cui al comma 2 ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, nonché a chi sia stato titolare di un contratto ancorché scaduto. L'esercizio di tale diritto è subordinato all'essere in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori previsti nel contratto di locazione. E' ammesso il pagamento dei canoni e oneri pregressi per i conduttori morosi con le modalità di cui al comma 6.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, la proposta viene inviata ai soggetti interessati, con l'invito, ove necessario, alla regolarizzazione del debito pregresso. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della proposta, i soggetti interessati comunicano la volontà di avvalersi del diritto di opzione e di procedere all'eventuale regolarizzazione. Al fine di preservare la vocazione agricola dei terreni, per coloro che esercitano il diritto di opzione, il prezzo determinato con le modalità di cui al comma 1, dell'articolo 66, del citato decreto legge n. 1 del 2012, è diminuito del 20 per cento.

7. Decorso il termine previsto dal comma 6, le procedure di cui al comma 3 proseguono relativamente ai terreni per i quali non sia stato esercitato il diritto di opzione all'acquisto, riservando a favore di giovani agricoltori che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età una quota di almeno il 55 per cento dei terreni non opzionati.

8. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), sono soppressi.

9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016), il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari e l'elenco degli immobili soggetti a valorizzazione o alienazione si interpreta nel senso che i terreni, di qualsiasi destinazione catastale, inseriti nel predetto elenco sono comprensivi delle loro accessioni e pertinenze esistenti al momento dell'acquisto della proprietà da parte della Regione Lazio.

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 - “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

1. All’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui al successivo articolo 3. Dal parere si prescinde qualora i Comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.”.

Copia

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006 n. 10 - “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006”, e successive modifiche)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 24, la parola: “microcredito” è sostituita dalle seguenti: “microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito,”;
 - b) all'alinea del comma 25, le parole: “, articolato su tre assi di intervento:” sono sostituite dalle seguenti: “e la microfinanza. Il fondo, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, sui seguenti assi di intervento:”;
 - c) al comma 26:
 - 1) al primo periodo, le parole: “previsto al comma 25, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “e alla microfinanza” e le parole: “dall'assessorato” sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e microcredito.”;
 - 2) al secondo periodo, le parole: “in materia di bilancio, programmazione e partecipazione” sono soppresse;
 - 3) al terzo periodo, le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”;
 - 4) al quarto periodo, le parole: “per il microcredito” sono soppresse.

Copia

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 - “Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR), e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, le parole: “e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalla seguente: “approva”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

3) alla lettera a) del comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche per il tramite dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.”

b) all’articolo 3:

1) al comma 2, le parole “dell’Agenzia Lazio Lavoro e” sono soppresse;

2) alla lettera g) del comma 3 dopo le parole “Lazio S.p.A.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o suo delegato,”;

3) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “h) il segretario generale della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, o suo delegato,”;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso.”;

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 - "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25")

1. L'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, è sostituito dal seguente:

“Art. 113

(Reti di imprese tra attività economiche su strada)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici e la rigenerazione urbana, salvaguardando, in particolare, i locali e i mercati d'interesse storico, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada nonché il finanziamento dei programmi presentati dal comune competente con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

2. Sono definite «reti di imprese tra attività economiche su strada» i luoghi complessi e non omogenei, sviluppatasi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, in forma societaria o consortile, di attività economiche su strada, quali imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su aree pubbliche in generale.

3. Oltre alle imprese di cui al comma 2, possono aderire alla rete di imprese:

- a) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e società collegate;
- b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e società collegate;
- c) il Comune competente.

4. I programmi di cui al comma 1 sono previamente concordati dai Comuni con i soggetti aderenti alla rete di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni:

- a) organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività commerciali, turistiche e di servizi;
- b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale;
- c) offerta di servizi alle imprese aderenti.

5. Il Comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le reti d'impresa, lo scorporo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero di introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate:

- a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese;
- b) all'attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo;
- c) alla manutenzione urbana.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:

- a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese;
- b) le modalità per la presentazione da parte dei Comuni competenti dei programmi di cui al comma 1;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti;
- d) la misura massima del finanziamento.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, rispettivamente, per la parte in conto corrente, in euro 400.000,00 per l'anno 2014, in euro 200.000,00 per l'anno 2015 ed in euro 800.000,00 per l'anno 2016 e, per la parte in conto capitale, in euro 600.000,00 per l'anno 2014, in euro 1.400.000,00 per l'anno 2015 e in euro 11.200.000,00 per l'anno 2016, si provvede mediante le risorse finanziarie, previste a legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e Competitività". Le risorse in conto capitale di cui al precedente periodo confluiscono in un apposito fondo da

istituirsi nel bilancio della Regione, denominato: “Fondo per gli investimenti per reti di imprese tra attività economiche su strada”.

Copia

Art. 25

(Modifica alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 - "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole: "per il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "per il 30 per cento" e le parole da: " , da utilizzare" sino alla fine della lettera sono soppresse;
- b) alla lettera b), le parole: "per il 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il 30 per cento";
- c) alla lettera d), le parole: "per il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il 10 per cento".

Copia

Art. 26

(Disposizioni varie in materia di interventi a sostegno delle attività produttive e agricole e della cooperazione)

1. Le risorse finanziarie destinate ai progetti ammessi, entro l'anno 2011, alle agevolazioni di cui alle leggi regionali 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali), e 21 gennaio 1988, n. 7 (Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi), e successive modifiche possono, in caso di revoca o riduzione delle agevolazioni ovvero di rinuncia o decadenza dei relativi beneficiari ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 60 del 1978 e degli articoli 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), essere reimpiegate per le finalità delle suddette leggi a favore dei progetti ritenuti ammissibili a decorrere dall'anno 2012.

2. Nelle more della revisione della normativa di cui alle leggi regionali n. 60 del 1978 e n. 7 del 1988, e successive modifiche, nonché dell'emanazione di appositi avvisi pubblici ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi per la realizzazione di opere infrastrutturali a servizio di zone industriali e artigianali, l'applicazione dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziaria per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), in riferimento alle agevolazioni e provvidenze previste dalle citate leggi, è sospesa.

3. All'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota della dotazione annuale del Fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell'agricoltura.";
- b) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) ai contributi alle imprese artigiane e al piccolo commercio di cui all'articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2004).".

4. Alla legge regionale 21 luglio 2003 n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione), sono apportate le seguenti modifiche:

- b) all'articolo 5, comma 1, le parole: "entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili";
- c) all'articolo 6, comma 2, le parole: " , anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall'Osservatorio di cui all'articolo 9," sono soppresse;
- d) l'articolo 9 è abrogato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le residue disponibilità iscritte nell'ambito del programma 01 "Industria, PMI ed artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", già assegnate all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A., ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2013, n. 465.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 10 Novembre 1992, n.44 - "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore")

1. All'articolo 8, comma 3, della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44, le parole: “per il 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “per il 60 per cento” e le parole da: “annuale” a: “a seguito” sono sostituite dalle seguenti: “d’intervento e, per il residuo 40 per cento, a seguito della realizzazione del progetto e”.

Copia

1. Per prevenire e mitigare i rischi connessi con l'apertura di voragini e sprofondamenti del terreno, da ora in poi denominati *Sinkhole*, di tipo naturale o antropogenico, anche a carattere catastrofico, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, il Catalogo regionale dei *Sinkhole* del Lazio, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato sulla base dei dati acquisiti con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3.

3. Con successivo regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale provvede all'indicazione dei criteri e delle modalità per la gestione del Catalogo di cui al comma 1.

Copia

Art. 29

(Consulte regionali dei servizi per l'impiego del Lazio e dei lavoratori atipici e dei libero professionisti appartenenti alle professioni)

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto della Regione Lazio, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio, di seguito denominata Consulta dei SPI, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta dei SPI è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dal Direttore regionale competente in materia di lavoro e composta dai responsabili territoriali dei servizi regionali per l'impiego, o da loro delegati.

2. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto della Regione Lazio, è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei Lavoratori atipici iscritti alla gestione separata Inps e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, presieduta dall'Assessore competente in materia di Lavoro e composta da un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella Regione Lazio.

3. I compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle Consulte di cui al presente articolo sono stabiliti con appositi regolamenti adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'istituzione delle Consulte di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alle stesse è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario delle Consulte di cui al presente articolo sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavoro.

Art. 30
(Disciplina dell'apprendistato)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, uno o più regolamenti recanti:

- a) la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) la regolamentazione della formazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformità all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni dalla legge, 9 agosto 2013, n. 99, con particolare attenzione all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, lettera b), e dell'adozione degli eventuali provvedimenti attuativi, resta fermo quanto previsto dalla D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere).

3. L'articolo 1, comma 128, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), è abrogato.

4. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato), e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato)), restano in vigore in quanto compatibili con i regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è istituito nel bilancio della Regione un fondo denominato: "Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio".

2. Una quota del fondo è attribuita in favore dei Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero di abitanti;
- b) capacità fiscale, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante;
- c) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

3. La ripartizione del fondo tiene conto, per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, del fattore della dimensione demografica.

4. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in relazione alle finalità e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, le modalità per l'attribuzione dei contributi in conto capitale e correnti per l'attuazione degli interventi di sostegno economico dei territori anche in concorso con risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei.

5. Una quota del fondo è attribuita, con la medesima deliberazione e per le medesime finalità previste dal comma 6, agli enti pubblici istituzionali o ad altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ivi compresi enti, agenzie e società della Regione nonché dei Comuni destinatari dei finanziamenti, ai quali può essere, altresì, attribuita, in conformità alla legislazione vigente, la realizzazione degli interventi.

6. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate dai Comuni agli interventi per il consolidamento dei servizi sociali, per la tutela ambientale, per la riqualificazione urbana, per progetti di manutenzione della viabilità, mobilità sostenibile e di natura infrastrutturale, finalizzati anche alla localizzazione di insediamenti produttivi e messa in sicurezza dei territori, per iniziative di carattere culturale e sportivo, nonché per concorrere al mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4, sono disciplinate le modalità di certificazione in ordine all'utilizzo delle risorse attribuite.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 31.690.000,00 per l'anno 2014, euro 22.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 32.000.000,00 per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" per euro 4.690.000,00 per l'anno 2014 e per euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2015 e 2016, del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" per euro 10.000.000,00 per l'anno 2014, euro 20.000.000,00 per l'anno 2015 e euro 30.000.000,00 per l'anno 2016, nonché mediante riduzione delle dotazioni finanziarie previste per l'anno 2014 nell'ambito dei fondi speciali iscritti nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi di riserva", rispettivamente, di parte corrente per euro 7.000.000,00 ed in conto capitale per euro 10.000.000,00.

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione e alla promozione economica del litorale laziale, attraverso interventi di sostegno a comuni e loro forme associative, altri enti pubblici nonché enti di diritto privato senza fini di lucro costituiti o partecipati da enti territoriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nell'ambito del programma 01 "Industria, PMI e artigianato" della missione 14, "Sviluppo economico e competitività", un fondo denominato: "Fondo per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale", con uno stanziamento pari ad euro 1,5 milioni per l'anno 2014, euro 2 milioni per l'anno 2015 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2016, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

3. Gli indirizzi e le modalità per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive. Per la gestione del fondo la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.

Copia

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”)

1. All'articolo 28, della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo), dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. A decorrere dal 2015 una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, previste dalla legislazione vigente, confluisce in un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive del territorio del Lazio, alla cui istituzione si provvede nell'ambito del programma 02, “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05, “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.”.

Copia

1. Al fine di dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico delle imprese operanti nel settore dell'edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale, la Regione dà attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa di cui all'articolo 2, commi dal 167 al 171, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25), mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 02, "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", della missione 08, "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", e, a decorrere dall'anno 2017, mediante le risorse preordinate nell'ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

2. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di "Infrastrutture, politiche abitative, ambiente" di concerto con l'Assessore competente in materia di "Politiche del territorio, mobilità e rifiuti", sono definite le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3-ter, commi 1, lett. c), e 1-bis, lett. b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini della tutela del diritto alla casa, nel rispetto della normativa nazionale, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione diversi da quelli di cui al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare i beneficiari dei contributi e i locatari alla modifica dei termini di locazione obbligatoria e consentire la trasformazione del titolo di godimento dei beni fermo restando che non siano pregiudicati i diritti dei terzi già esclusi dall'erogazione dei contributi a qualunque titolo erogati, che siano restituiti alla Regione proporzionalmente e aggiornati al valore di legge i contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo per gli immobili e che sia garantito il diritto all'abitazione dei soggetti locatari.

CAPO IV
(Disposizioni in materia entrate)

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 – “Legge di stabilità regionale 2014”)

1. All’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 28.000,00 euro”;

b) al comma 9:

1) al secondo periodo:

a) dopo le parole: “della spesa del bilancio regionale” sono inserite le seguenti: “, accertati a consuntivo ed”;

b) in fine, dopo le parole: “di cui alla presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, ivi comprese la quota destinata all’autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua”;

3) al terzo periodo:

a) la parola: “nonché” è sostituita da: “,”;

b) in fine, dopo le parole: «“Servizi istituzionali, generali e di gestione”» sono aggiunte le seguenti: “, nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 di euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni di cui all’allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14”.

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 9, dopo le parole: “versamento della tassa” sono aggiunte le seguenti: “di rilascio”;
 - b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

“9-bis. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, soggetti a TCR, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di rilascio.

9-ter. Nel caso di violazione dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 9-bis, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro per ogni atto non trasmesso.”.

Copia

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, e successive modifiche).

1. Alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, le parole: “contributi in conto capitale” sono sostituite dalla seguente: “agevolazioni”;
- b) all'articolo 2:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Agevolazioni)”;
 - 2) l'alinea è sostituita dalla seguente: “Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse.”;
 - 3) alla lettera a), le parole: “o il rinnovo dell'autoveicolo” sono sostituite dalle seguenti: “di autoveicolo nuovo di prima immatricolazione”;
 - 4) alla lettera b), alle parole “l'installazione” sono premesse le seguenti: “l'acquisto e” e dopo le parole: “divisori protettivi” sono inserite le parole: “nonché dispositivi ICT ad uso dell'utenza.”;
 - 5) la lettera b-bis) è abrogata;
- c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Accesso alle agevolazioni)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio, concede le agevolazioni di cui all'articolo 2 secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e a seguito dell'emanazione di appositi avvisi pubblici.”;

d) gli articoli 4 e 5 sono abrogati.

2. Le domande di concessione di contributo di cui alla legge regionale n. 32 del 1997, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge e non accolte, sono da ritenersi decadute.

Art. 38

(Sanzioni amministrative di competenza del Servizio fitosanitario regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 27, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), e successive modificazioni, il Servizio fitosanitario regionale è competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia fitosanitaria. I relativi proventi sono iscritti nella Tipologia 30200, "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", nell'ambito del Titolo 3, "Entrate extratributarie", e sono prioritariamente destinati al potenziamento delle attività del Servizio stesso.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni.

Copia

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 - “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale”)

1. All’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Si applica la sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda la somma dovuta entro il termine di giorni cinque dalla contestazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento nonché le relative disposizioni vigenti in materia sono indicate nel verbale di accertamento. E’ escluso il pagamento contestuale alla contestazione.”.

Copia

CAPO V
(Disposizioni finali)

Art. 40

(Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 - "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)")

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5, le parole: "spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale" si interpretano come: "spazi pubblicitari all'interno dei locali e sui siti *web* delle istituzioni pubbliche della Regione nonché l'attività di comunicazione istituzionale pubblica".

Copia

Art. 41
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 19 aprile 1994, n. 11 (Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zona per edilizia economica e popolare);
 - b) articolo 80 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001);
 - c) articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);
 - d) legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 7;
 - e) lettera c), del comma 82, dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013);
 - f) regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 10 (Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell'art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata), per quanto non compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Sono modificate le seguenti disposizioni:
 - a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell' art. 133, secondo comma, della Costituzione), e successive modifiche:
 1. al comma 2, le parole da: "all'accertamento" a: "aventi diritto" sono soppresse;
 2. al comma 3, le parole da: "se ha partecipato" a: "diritto e" sono soppresse;
 - b) all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione), le parole: "dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore regionale competente in materia di attività produttive, o suo delegato,";
 - c) all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini regionali), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In caso di cessazione dall'incarico di segretario generale, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte, sino al conferimento del nuovo incarico e senza alcun onere aggiuntivo, dal direttore regionale competente in materia di ambiente.";
 - d) all'articolo 8, comma 3, lettera r), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-sanitario che non comportino modifiche di carattere strutturale.".
 - e) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 124 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) è inserita la seguente:
"c-bis) il controllo sulle infrastrutture stradali di competenza regionale, in qualità di organo competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), nonché le altre funzioni relative alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui al d.lgs. n. 35/2011 come disciplinate con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;"
 - f) al comma 1, dell'articolo 27, della legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), e successive modifiche, le parole: "entro la data del 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2014";

- g) al comma 4, dell'articolo 49, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), dopo le parole: "Giunta regionale", sono inserite le seguenti: ", per l'approvazione,".
- h) all'articolo 2, comma 41, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25), le parole: "di Roma e Frosinone è prorogato al 31 dicembre 2015." sono sostituite dalle seguenti: "dell'intero territorio regionale è prorogato al 1° settembre 2017";
- i) all'articolo 35, comma 7, primo periodo, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici".

Copia

Art. 42
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Copia

ALLEGATO 1 (articolo 12)

Comune di

A				30	
Caratteristiche Fisiche	A1	Valenze ambientali in termini di criticità ambientale - Da estrapolare dalla pubblicazione regionale "Uno sviluppo sostenibile delle coste del Lazio", o altra fonte accreditata.	7,00		
		1 Molto Basso	7,00		-
		2 Basso	4,00		-
		3 Medio	1,50		-
		4 Alto	0,00		-
	A2	Presenza di aree protette - Da estrapolare dalla "Carta delle aree protette e della rete natura 2000 (SIC - ZPS) del Lazio", o altra fonte accreditata.	11,00		
		1 Parco Nazionale			
		2 Riserva Naturale Nazionale	5,50		-
		3 Area Marina Protetta			
		4 Parco Naturale Regionale			
		5 Riserva Naturale Regionale	3,50		-
		6 Monumento naturale			
		7 SIC/ZPS	2,00		-
	A3	Presenza di fenomeni erosivi - Rilevabili dall'Atlante regionale della Dinamica Costiera elaborata nell'ambito del "Progetto europeo Maremed", o altra fonte accreditata.	8,00		
		1 Nulla	8,00		-
		2 Bassa	4,50		-
		3 Media	1,75		-
		4 Forte	0,00		-
	A4	Presenza di opere protettive quali detrattori paesaggistici - Rilevabili dalle Schede pubblicate dal Centro di monitoraggio dell'Osservatorio dei litorali Laziali.	4,00		
		1 Opere emerse	0,00		-
		2 Assenza di opere	4,00		-
B				30	
Grado di sviluppo turistico	B1	Arrivi turistici - Dati statistici rilevati dall'Ufficio Statistico Regionale, o altra fonte accreditata.	10,00		
		1 da 0 a 50,000	4,00		-
		2 da 50,000 a 150,000	8,00		-
		3 maggiore di 150,000	10,00		-
	B2	Presenze turistiche - Dati statistici rilevati dall'Ufficio Statistico Regionale, o altra fonte accreditata.	10,00		
		1 da 0 a 85,000	4,00		-
		2 da 85,000 a 250,000	8,00		-
		3 maggiore di 250,000	10,00		-
	B3	Offerta di posti letto - Dati statistici rilevati dall'Ufficio Statistico Regionale, o altra fonte accreditata.	10,00		
		1 da 0 a 4,000	6,00		-
		2 da 4,000 a 7,000	8,00		-
		3 maggiore 7,000	10,00		-
C				30	
Stato delle acque con rif. alla balneabilità	C1	Qualità delle acque ai fini della balneabilità - Da estrapolare dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale.	15		
		1 Assenza di divieti	15,00		-
		2 Presenza di zone interdette	8,00		-
		3 Zone non balneabili	0,00		-
	C2	Presenza di bandiere blu e di approdi blu - Rilevabile dalla attribuzione annuale effettuata della F.E.E. (Fondazione per l'Educazione Ambientale).	15		
		1 Presenza di Bandiere Blu	10,50		-
		2 Presenza di Approdi Blu	4,50		-
D				10	
Ubicazione e accessibilità agli esercizi	D1	Disponibilità di collegamenti viarii entro 3 Km dal litorale	5,00		
		1 Viabilità autostradale	3,25		-
		2 Viabilità statale/Regionale	1,75		-
	D2	Presenza di scali ferroviari	5,00		
		1 Assenza scalo ferroviario	0,00		-
		2 Scalo ferroviario entro 8 Km	2,50		-
		3 Scalo ferroviario entro 3 Km	5,00		-
Totale			100		0,00

Sono classificate in categoria A "alta valenza turistica" tutte le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d'acqua concessi per utilizzazioni ad uso pubblico che sono ubicate nei territori dei Comuni del litorale laziale che ottengono un punteggio superiore a **50**.

Totale sez. A	0,00
Totale sez. B	0,00
Totale sez. C	0,00
Totale sez. D	0,00
TOTALE Punteggio	0,00

Copia

ALLEGATO 2 (articolo 35)

<i>missione</i>	<i>obiettivo risparmio di spesa</i>
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.944.471,04
Missione 02 - Giustizia	23.870,00
Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	117.800,00
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.549.576,03
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.395.060,00
Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	643.500,00
Missione 07 - Turismo	595.200,00
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	649.450,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.715.535,87
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	669.600,00
Missione 11 - Soccorso civile	108.190,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.388.350,00
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	648.516,40
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.463.898,50
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.215.200,00
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	432.760,00
TOTALE COMPLESSIVO	27.560.977,84

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”

La presente proposta di legge si inserisce nell’ambito dell’ampia e complessa attività di semplificazione, snellimento, razionalizzazione e aggiornamento dell’ordinamento regionale, iniziata con la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e proseguita con la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10. Le modifiche e le disposizioni presentate intervengono altresì nei diversi settori strategici per i quali la Regione può e deve essere veicolo di crescita e sviluppo.

L’articolato è suddiviso in cinque capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione e semplificazione amministrativa; sanità e servizi socio-assistenziali; sviluppo e competitività; entrate e, da ultimo, norme finali.

Capo I

Il Capo I, recante disposizioni in materia di organizzazione e semplificazione amministrativa si compone di quindici articoli.

L’articolo 1, dedicato alle funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti, si rende necessario al fine di fornire un insieme organico di disposizioni in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile effettuati dai collegi dei revisori dei conti presso gli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio, raccogliendo in un unico articolo di legge le norme inerenti, tra l’altro, ai poteri e alle funzioni dei collegi dei revisori dei conti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio.

L’esistenza di un unico *corpus* di norme permette, inoltre, di dare maggiori certezze agli operatori del settore – controllori e controllati – evitando la creazione di ridondanze o, al contrario, di aree franche.

A tal fine, la proposta normativa ripropone, sostanzialmente, le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), rivolte ai collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, adattandole alla specificità degli enti regionali.

L’articolo 2 introduce il principio della riduzione del numero dei componenti degli organi di controllo anche per gli enti del servizio sanitario regionale, in armonia con quanto disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. La modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 18/1994 riduce il numero dei membri del collegio sindacale delle Aziende Sanitarie Locali dagli attuali cinque membri effettivi e due supplenti a tre membri effettivi e un supplente. Tali disposizioni sono inoltre estese, in quanto compatibili, anche alle Aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo n. 517/1999, all’Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - ARES 118 e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le modifiche all’articolo 15 della medesima legge rubricato “Direttore amministrativo e direttore sanitario”, adeguano l’ordinamento regionale alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, da un lato prevedendo espressamente, tra i requisiti per l’accesso alla carica di direttore sanitario e di direttore amministrativo, l’esperienza quinquennale, dall’altro istituendo appositi elenchi di idonei di aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti, da aggiornare con cadenza biennale previo avviso pubblico. Allo scopo di qualificare ulteriormente la figura del direttore sanitario, è stato previsto che la specializzazione richiesta per l’accesso al secondo livello dirigenziale sia posseduta preferibilmente in una delle discipline di sanità pubblica, ovvero di medicina legale. L’elenco degli idonei sarà inoltre utilizzato anche per le nomine dei direttori dell’Azienda regionale per l'emergenza sanitaria - ARES 118 e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Per quanto concerne gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui alla legge regionale n. 2/2006, l'articolo disciplina l'indennità annua lorda spettante ai membri del consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS, fissandola alla metà degli emolumenti spettanti attualmente ai membri del collegio sindacale delle AA.SS.LL. e delle Aziende ospedaliere.

La modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2011, uniformando la disciplina, introduce con norma l'indennità spettante ai membri all'Organismo indipendente di valutazione delle Aziende e degli enti del SSR, fissandolo in misura analoga a quello previsto per i membri del C.I.V. degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

In attuazione dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e nell'ottica del contenimento della spesa pubblica relativa agli organi collegiali, della trasparenza e della semplificazione sono previste le disposizioni di cui all'articolo 3, con le quali si dispone un intervento di riordino attraverso la riduzione del numero dei componenti degli organi di revisione, in particolare, dei consorzi di bonifica, dell'Istituto di studi giuridici del Lazio «A.C. Jemolo», dell'Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.), dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e, infine, degli enti regionali di gestione delle aree protette. Tale intervento è stato oggetto di una relazione presentata ai sensi dell'art. 22, comma 4, della l.r. n. 4/2013, per la quale in data 11 marzo u.s. le Commissioni I e IV del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta, hanno dato parere favorevole.

Con riguardo ai consorzi di bonifica, si introducono inoltre alcune modifiche al fine di evitare illegittime sovrapposizioni tra le funzioni di indirizzo e direttiva, proprie dell'organo di amministrazione, e quelle di gestione, proprie dell'apparato amministrativo.

L'articolo 4, dedicato alle anticipazioni di cassa, si rende necessario al fine di stabilire un limite massimo certo in ordine alle richieste di anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, tenuto conto che l'ordinamento giuridico regionale, ivi comprese le leggi istitutive dei singoli enti, non recano norme che disciplinino tale fattispecie, eccetto che per l'ente Regione in senso stretto.

Nel quadro della razionalizzazione, semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri, rientrano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, dedicati, rispettivamente, alla soppressione del Consorzio di gestione delle Grotte di Pastena e Colleparado, ricompresa nell'ambito dell'ente regionale "Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi", ed alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico, non operativo da oltre tre anni, le cui funzioni saranno svolte dalle strutture regionali competenti in materia senza alcun onere aggiuntivo. Tali disposizioni rispondono all'esigenza di eliminare inutili duplicazioni organizzative e funzionali in ragione della loro riconducibilità alle competenze, rispettivamente, dell'ente parco e degli uffici regionali competenti in materia.

L'articolo 7 dispone, a seguito del parere favorevole espresso l'11 marzo u.s. dalla Commissione I e IV del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta sulla relazione presentata ai sensi dell'art. 22, comma 4, della l.r. n. 4/2013, la soppressione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali del Lazio – ABECOL, istituita dalla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24. Il mantenimento di tale Agenzia, infatti, non risulta più giustificabile per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo ed in particolare in ragione dell'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), competente in via esclusiva per l'amministrazione dei beni confiscati, anche in via definitiva, sull'intero territorio nazionale. La gestione di eventuali attività residue dell'ABECOL ed il coordinamento della Regione con l'ANBSC sono attribuiti alla direzione regionale competente in materia di Sicurezza, nell'ambito della promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, con il supporto tecnico/operativo della direzione regionale competente in materia di patrimonio.

Il perseguimento di un più efficace ed efficiente assetto organizzativo è alla base delle modifiche alla legge regionale n. 45/1998 proposte dall'articolo 8, con le quali sono esplicitate, alla luce delle esigenze operative della Regione, alcune attività istituzionali di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) e si persegue un continuo flusso di informazioni basato su dati ambientali e su documenti di programma relativi all'operato che l'Agenzia è chiamata a svolgere, al fine di consentire una migliore collaborazione istituzionale tra questa e la Regione.

Le disposizioni previste dall'articolo 9 sono finalizzate a consentire ed ultimare l'attuazione delle disposizioni già previste dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 14.

L'aggiornamento dell'ordinamento alla luce delle norme statali e regionali relative alle società partecipate e alla materia del personale sono alla base delle modifiche di cui agli articoli 10 e 11. In particolare la proposta di modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2007, istitutiva di Lazio Service S.p.A., intende adeguare la *mission* che la Società sarà chiamata a svolgere, nel rispetto di quanto previsto dell'art. 24 della legge

regionale n. 4/2013, attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione.

In materia di organizzazione e di personale, il comma 1 dell'articolo 11 apporta modifiche alla legge regionale n. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale), coordinando il testo in relazione alle modifiche apportate dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2013, che ha modificato la struttura organizzativa delle strutture amministrative della Giunta regionale, disponendo la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2013, delle strutture e degli uffici di *staff* dei dipartimenti e dei direttori dei dipartimenti, demandando ad un successivo regolamento regionale le modifiche dell'attività ed all'organizzazione della Giunta regionale conseguenti alla soppressione delle predette strutture. Nel determinare tali profonde modifiche organizzative, il richiamato art. 14 non ha previsto i conseguenti adeguamenti al testo della legge n. 6/2002, la quale aveva previsto l'istituzione dei "dipartimenti" quali strutture di vertice dell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale. Pertanto, con la disposizione in esame si procede all'aggiornamento dell'originario testo normativo.

Sono, inoltre, introdotte modifiche riguardanti la disciplina della qualifica dirigenziale prevista dagli artt. 15, 16 e 20 della legge regionale n. 6/2002, che attualmente dispone come ai fini economici la stessa sia articolata in due fasce, al fine di adeguare tale disciplina alle generali disposizioni previste per l'Area 2^a della dirigenza (Regioni e Autonomie Locali), nel cui comparto contrattuale è prevista la "qualifica dirigenziale unica". Il comma 2 dello stesso articolo intende armonizzare, con riferimento ai piani di razionalizzazione, la previsione contenuta nel terzo periodo, del comma 2, dell'articolo 21, della legge regionale n. 4/2013, con quanto disposto dalla normativa statale di riferimento (articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98). La citata norma regionale prevede che una quota parte, pari al 15% dei risparmi di spesa conseguiti per effetto della razionalizzazione degli spazi degli uffici dell'amministrazione, è destinata, all'esito della verifica e dell'accertamento dei medesimi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo del personale. Al riguardo, si fa presente che la disposizione all'esame consente di estendere l'ambito di destinazione dei predetti risparmi, sempre nel limite massimo del 15% conseguito, oltre che al miglioramento dell'ambiente di lavoro ed al benessere organizzativo, anche alla contrattazione integrativa del personale. Sul punto, va precisato che tale intervento legislativo, nel recepire la sopra citata normativa nazionale, assicura, inoltre, che l'utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa potrà avvenire solamente nel rispetto dei principi di selettività e meritocrazia previsti dal decreto legislativo n. 150/2009.

Infine, in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale (decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013), al comma 3 si introduce la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, ai fini della copertura delle vacanze di organico nei ruoli del personale di Giunta e Consiglio. L'esercizio di tale possibilità, nel consentire maggiore semplicità e rapidità procedurale, può essere esercitata unicamente nel rispetto dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente legislazione.

Nel quadro della semplificazione amministrativa, sono stati elaborati gli articoli 12, 13 e 14 della proposta. Nell'ambito del più ampio processo di trasferimento di funzioni e deleghe ai Comuni, l'articolo 12, recante modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, delega ai Comuni l'attribuzione delle valenze turistica per le proprie aree demaniali, in ragione della maggiore conoscenza del territorio e, in particolare, dei fenomeni turistici che lo interessano. Il legislatore statale, con la legge finanziaria per il 2007, ha introdotto innovazioni sostanziali in materia di canoni demaniali marittimi delle concessioni aventi finalità turistico ricreative, sia ai fini del calcolo del corrispettivo sia, in particolare, con riferimento alla disciplina della valenza turistica, mantenendo unicamente la categoria A (ad alta valenza turistica) e la categoria B (a normale valenza turistica). La citata legge ha demandato alle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione della valenza turistica, stabilendo altresì che, in seguito alla classificazione, sia a queste devoluta una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A.

L'individuazione della valenza turistica e la conseguente maggiorazione dei canoni concessori producono altresì un incremento degli introiti regionali derivanti dall'applicazione dell'imposta regionale, attualmente pari al 15% della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali come di recente disciplinato dal comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 2/2013.

L'articolato e complesso *iter* amministrativo ha consentito di individuare i criteri generali per l'attribuzione della valenza turistica nei territori costieri del Lazio nonché delle aree da classificare in alta valenza turistica, coinvolgendo gli Enti locali nella procedura di classificazione. Ciò ha condotto all'elaborazione della scheda di analisi dei territori dei Comuni laziali, ai fini della determinazione della valenza turistica ed alla

compilazione delle schede di proiezione per i singoli Comuni del litorale laziale, fatta eccezione per le isole pontine, per le quali è stata proposta la classificazione in alta valenza turistica in considerazione della sussistenza di assolute peculiarità.

La proposta in argomento si inserisce in questo delicato contesto normativo-amministrativo, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei Comuni nella classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica e di renderne più tempestiva e agevole l'attività, allegando la scheda di dettaglio contenente gli indicatori di riferimento per l'applicazione dei criteri per l'attribuzione della valenza turistica, che avverrà sulla base dei dati medi relativi all'ultimo triennio. A successive modifiche della suddetta scheda si provvederà con Deliberazione della Giunta regionale. La classificazione delle aree demaniali marittime, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua sarà soggetta, di norma, a revisione quinquennale da parte dei Comuni che, qualora riscontrino variazioni di uno o più indicatori previsti nella scheda, tali da influire sulla classificazione effettuata, possono procedere ad una nuova classificazione nel corso del quinquennio.

La semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese che operano sul territorio regionale è al centro dell'articolo 13, relativo allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). La Regione, al fine di adottare forme di cooperazione, ha costituito un Tavolo permanente per gli interventi SUAP, con la partecipazione di alcuni Comuni, per definire un sistema telematico di standardizzazione dei procedimenti e di omogeneizzazione della modulistica su tutto il territorio regionale. Per contribuire a creare le condizioni per la piena operatività a regime dei SUAP, le disposizioni proposte prevedono la determinazione, con apposito regolamento, delle modalità e dei termini per l'utilizzo di detto sistema informatico unificato da parte di tutti i Comuni del Lazio, anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dal POR FESR Lazio 2007/2013 nonché dalla programmazione 2014/2020 in via di approvazione.

L'articolo 14, recante modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, interviene nel complesso settore delle attività estrattive minerarie con l'obiettivo di semplificare la normativa vigente e l'attuale complesso quadro delle procedure amministrative di riferimento, al fine di agevolare lo sviluppo delle imprese di settore.

In particolare, le disposizioni proposte prevedono: a) nel caso di esaurimento della cava originariamente autorizzata, l'opportunità di asservire gli impianti ad ulteriore attività di cava localizzata in prossimità e gestita dalla medesima Società; b) un termine certo entro il quale la Commissione Regionale Cave (CRC) deve esprimersi, altrimenti il parere si intende positivamente acquisito; c) il rilascio del titolo autorizzativo da parte della direzione amministrativa, in linea con il principio di separazione delle funzioni ad indirizzo politico da quelle ad indirizzo amministrativo previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009.

Si introduce l'istituto del rinnovo al fine di risolvere l'incertezza nell'ambito del procedimento autorizzativo, introducendo, nell'ambito dei progetti di coltivazione precedentemente autorizzati da portare a termine, la valutazione del giacimento residuo, a cui commisurare sotto il profilo temporale il rinnovo stesso.

Si ribadisce la possibilità di rilascio da parte del Comune, anche nel regime transitorio, del II ampliamento, confermando in tal modo l'ordinarietà del suddetto istituto, già previsto al comma 6-bis dell'art. 12 della L.R. n.17/2004.

L'obiettivo della semplificazione è alla base della soppressione dell'acquisizione del parere della CRC, nell'ambito dell'istituto della proroga concessa al solo fine di completare il piano di coltivazione e recupero ambientale originariamente autorizzati. Poiché l'Amministrazione comunale è competente sul controllo dei suddetti lavori, risulta non pertinente che, in occasione della proroga, l'Amministrazione stessa chieda alla CRC di esprimersi sulla regolarità e correttezza dei lavori fino ad allora eseguiti dal titolare di cava.

Nell'attuale periodo di crisi finanziaria e di avverse condizioni economiche, la disposizione di cui all'articolo 15 propone di ridurre la misura della contribuzione della Regione Lazio, nonché quella relativa alle spese di funzionamento degli organismi pubblici comunque denominati, anche con personalità giuridica di diritto privato. Si ritiene, altresì, di destinare i risparmi di spesa, derivanti dall'attuazione della presente disposizione, al miglioramento degli equilibri di bilancio della Regione Lazio.

Capo II

Il Capo II, recante disposizioni in materia di sanità e servizi socio-assistenziali, si compone di quattro articoli.

L'articolo 16, recante modifiche della legge regionale n. 4/2003, intende uniformare la disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie ai recenti indirizzi in materia, formulati dal giudice amministrativo e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In particolare, s'interviene sulla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico generale, prevista dalla normativa regionale; previsione che va bene oltre quanto stabilito dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ove si parla solo di verifica rispetto al fabbisogno. Non a caso, la giurisprudenza amministrativa ha precisato come tale verifica non possa risolversi, in virtù dell'art. 41 della Costituzione, in una restrizione delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime meramente privatistico, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. A ciò si aggiunga che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in un parere reso il 28 marzo 2013, ha espressamente censurato la normativa della Regione Lazio perché in palese contrasto con i principi di concorrenza dell'ordinamento comunitario e nazionale, in ragione della restrizione all'accesso del mercato delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie rese in regime privatistico, non giustificata da esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Da quanto detto deriva che la verifica di compatibilità relativa al rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie non può, pertanto, fondarsi, come avvenuto nella Regione Lazio, su quanto previsto in atti programmatici generali, tra l'altro assai risalenti nel tempo, dovendosi bensì fondare su un'analisi concreta e attuale, come la modifica legislativa intende disporre.

Razionalizzazione e una maggiore chiarezza del quadro normativo di riferimento sono le finalità perseguite dalle disposizioni di cui all'articolo 17 che, al comma 1, intende modificare la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, con riferimento alle concrete modalità operative degli Uffici di Piano dei distretti socio-sanitari. Tali Uffici, che svolgono fondamentali attività amministrativo-contabili e di elaborazione sostanziale dei Piani di Zona di cui all'art. 19 legge n. 328/2000, sono costituiti presso i Comuni o Enti capofila di ciascun distretto, dei quali esercitano in forma associata funzioni istituzionali proprie.

Al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici di Piano, la Regione, già con D.G.R. n. 965/2009, aveva autorizzato i distretti a impiegare una quota del *budget* regionale ad essi assegnato per i Piani di Zona. Tuttavia, l'esperienza applicativa ha evidenziato una situazione estremamente sfaccettata tanto per quanto concerne la modalità di impiego delle risorse, quanto per le figure professionali coinvolte e le tipologie contrattuali utilizzate.

Per tale motivo, la norma intende esplicitare le due modalità che, in coerenza con le vigenti limitazioni del patto di stabilità, possono essere perseguite per implementare l'organizzazione degli Uffici di Piano. Al momento, le opzioni operative sono riassumibili in quelle elencate nei punti a) e b). Mentre la seconda è assoggettata alle prescrizioni della vigente normativa in materia di "esternalizzazione" di attività afferenti agli Uffici di Piano, la prima va calibrata in modo tale da non violare il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dipendenti degli Enti Locali (cfr. da ultimo Corte dei Conti sez. giurisdiz. Puglia, sent. n. 1547/2013): escludendo quindi ogni forma di "incentivo" o "*una tantum*" per il personale di ruolo degli Enti, si ritiene che le quote del *budget* regionale possano essere ricomprese nel fondo per il salario accessorio dei dipendenti esplicitamente nella voce di cui all'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1999.

La determinazione annuale dell'ammontare massimo di tale quota e il richiamo all'obbligo di compartecipazione dei Comuni risponde a obiettivi di contenimento della spesa e risulta coerente con il principio della gestione associata, in base al quale tutti i Comuni devono contribuire alle spese del Piano di Zona, ivi comprese quelle per un Ufficio che resta sì organicamente incardinato presso l'Ente capofila, ma è investito di attività funzionali al godimento dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali da parte di tutti i cittadini del distretto.

I restanti commi dell'articolo intendono inserire all'interno della legge regionale n. 6/2004, che prevede l'erogazione di contributi per le emergenze socio-assistenziali verificatesi nei Comuni laziali con popolazione inferiore ai duemila abitanti, un adeguato meccanismo di verifica e rendicontazione dei contributi concessi. A tale lacuna normativa si è dapprima posto parziale rimedio assegnando, attraverso la D.G.R. n. 373/2011, un breve termine entro il quale i Comuni beneficiari dei suddetti contributi avrebbero dovuto presentare in Regione le relative rendicontazioni. In attuazione di tale delibera, pur avendo alcuni degli oltre 140 Comuni interessati provveduto alla rendicontazione delle somme ad essi assegnate, in seguito approvate con specifici atti dalla competente struttura regionale, attualmente un significativo numero di Comuni beneficiari dei contributi o non ha prodotto nessuna documentazione contabile o ha dichiarato un utilizzo di risorse inferiore ai contributi assegnati. Per queste ipotesi ci si troverebbe nella condizione di dover procedere, rispettivamente, al recupero totale o parziale dei contributi assegnati e non rendicontati, con notevole aggravio per le amministrazioni interessate e per le relative quote di bilancio destinate a interventi di carattere sociale.

L'integrazione normativa proposta è volta, con la modifica all'articolo 3 della l.r. 6/2004, ad introdurre "a regime" l'obbligo di rendicontazione da parte dei comuni, prevedendo, per la fase transitoria, da un lato un ultimo termine perentorio per i Comuni che non hanno ancora fornito il riscontro della rendicontazione dei

contributi assegnati dalla Regione, dall'altro, la conservazione delle risorse erogate dalla Regione ma non ancora utilizzate dai Comuni, impiegandole, fino ad esaurimento, nell'ambito dei Piani di Zona dei distretti socio-sanitari di appartenenza, per emergenze presenti nei Comuni originariamente beneficiari dei contributi. Tale operazione – resa possibile attraverso il “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, costituito presso gli enti capofila di ciascun distretto socio-sanitario ai sensi della D.G.R. n. 172/2013 – potrà dunque permettere di rendere nuovamente disponibili ulteriori risorse.

Lo sport, come evidenziato nel Libro Bianco dell'Unione Europea dedicato al tema, nonché in considerazione del nuovo concetto di “Sport di cittadinanza”, ricopre un ruolo sociale fondamentale, veicolo di trasmissione di importanti valori di solidarietà, integrazione, accessibilità da parte di tutte le fasce di popolazione sul territorio regionale. L'adeguamento, il miglioramento e la messa in sicurezza delle strutture sono quindi obiettivi di primaria importanza affinché le attività sportive possano trovare sedi adeguate per lo svolgimento. In tale quadro si inserisce l'articolo 18 recante modifiche all'articolo 2, commi da 46 a 50, della l.r. n. 9/2010, che già prevede l'adozione da parte della Regione di un programma straordinario sull'impiantistica sportiva, rivolto alle proposte progettuali di enti locali e loro articolazioni amministrative. Con le modifiche proposte si intende includere nell'ambito di tale programma anche proposte di altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro. Le modifiche di cui ai commi 47 e 48 apportano precisazioni tecniche all'articolo, specificando che l'apposito avviso pubblico, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, oltre a stabilire i settori di intervento e i limiti massimi di finanziamento ammissibili, stabilisce anche i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

L'articolo 19 disciplina la normativa relativa alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e alle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale, concerne le modalità e i criteri del concorso finanziario della Regione Lazio agli oneri a carico dei comuni relativi alla quota sociale, nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell'utenza.

La normativa statale e regionale di riferimento definiscono la compartecipazione alla spesa sociale dell'assistito in strutture RSA e di riabilitazione di mantenimento e/o del comune territorialmente competente e il conseguente contributo regionale.

Per le RSA, il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, nella tabella A prevista dall'art. 4, comma 1 (Prestazioni e Criteri di Finanziamento) alla voce Anziani e persone non auto-sufficienti con patologie cronico-degenerative stabilisce che, nelle forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali, il 50% del costo complessivo è a carico del SSN e il restante 50% del costo complessivo è a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente).

La Regione Lazio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, con D.G.R. n. 98/2007, ha introdotto una rimodulazione della ripartizione degli oneri della diaria giornaliera RSA tra la quota a carico del Fondo Sanitario Regionale e quella riservata agli assistiti prevedendo, a partire dal 1° maggio 2008, una ripartizione pari al 50% per la quota sociale e al 50% per la quota sanitaria.

La D.G.R. n. 98/2007 ha introdotto, altresì, in applicazione di quanto disposto in ordine alla contribuzione dell'utenza per le prestazioni socio sanitarie agevolate dal decreto legislativo n. 109/1998, e successive modifiche, e dalla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), l'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini del calcolo della quota di contribuzione dell'utenza alle spese di ricovero in RSA, prevedendo il concorso del comune territorialmente competente ed il conseguente contributo regionale (pari all'80% della somma effettivamente versata dai comuni), esclusivamente per gli utenti in possesso di reddito annuale ISEE di importo non superiore a € 13.000,00.

Con riferimento alla riabilitazione di mantenimento, prevista dall'articolo 26 della legge n. 833/1978, il DPCM 14 febbraio 2001 prevede, alla stessa tabella che definisce le prestazioni e i criteri di finanziamento (voce Disabili), che per le forme di tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, il 70% del costo è a carico del SSN ed il restante 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente).

Fino al 30 giugno 2010, nella Regione Lazio, la spesa per le attività riabilitative di mantenimento presso i centri di riabilitazione era interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale. A partire dal 1° luglio 2010, il Decreto del Presidente in qualità di Commissario *ad acta* n. U0051/2010, dando attuazione a quanto previsto dalla suddetta normativa statale, ha previsto l'introduzione della quota sociale di compartecipazione a carico dell'utente assistito e il relativo concorso alla spesa da parte del comune territorialmente competente (pari al 30% della tariffa giornaliera fissata con Decreto Commissariale n. U0095/2009).

La D.G.R. n. 380/2010 ha previsto il concorso comunale per gli utenti aventi un reddito ISEE pari a un importo non superiore a € 13.000,00 annui e l'applicazione alle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale – di criteri e modalità omogenei a quelli utilizzati per

la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune territorialmente competente stabilita per le RSA.

A decorrere dall'anno 2014, si prevede che l'importo delle risorse finanziarie da stanziare in apposito capitolo nel bilancio della Regione siano incrementate alle risorse stanziate per la non autosufficienza da stabilirsi annualmente con Delibera di Giunta regionale.

La percentuale del contributo regionale da riconoscere ai comuni del Lazio viene calcolata in misura proporzionale rispetto alla spesa sostenuta fino a concorrenza del tetto massimo previsto annualmente.

Con successiva Deliberazione di Giunta regionale, la Regione definisce i criteri per la determinazione della compartecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni di cui sopra con particolare riguardo alla soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle nuove prescrizioni previste dal recente DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente.

Capo III

Il Capo III, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività, si compone di quindici articoli.

La disposizione di cui all'articolo 20 è volta a promuovere l'acquisizione dei terreni agricoli da parte dei conduttori, con particolare riferimento ai giovani, al fine di disincentivare l'abbandono delle colture e sostenere la vocazione agricola della Regione.

La norma sostituisce una precedente disciplina ancorata all'aiuto di Stato, ora venuto meno. A tal fine, al comma 8 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9, dell'articolo 17, della legge regionale n. 29 del 2003.

Con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto legge n. 1 del 2012, opportunamente modificate per venire incontro ai conduttori "storici" e riaffermare con forza la vocazione agricola del Lazio, si disciplina l'alienazione dei terreni agricoli i cui proventi sono posti a riduzione del debito regionale.

In particolare, si prevede:

- una annuale ricognizione ed individuazione dei terreni da alienare;
- il diritto di opzione all'acquisto riconosciuto ai conduttori in possesso di contratto, anche se scaduto, se in regola con i pagamenti;
- la possibilità di sanare eventuali morosità e mettersi in regola, proprio al fine di acquistare i terreni condotti;
- una diminuzione del prezzo (già calmierato) previsto dalla disposizione nazionale (e cioè i valori agricoli medi), determinata forfettariamente in un 20%;
- una riserva del 55% dei terreni non opzionati a favore di giovani agricoltori con meno di 40 anni;
- una convenzione con l'Agenzia del Demanio, come previsto dal comma 7 del citato articolo 66, al fine di condividere le modalità secondo le quali verranno effettuate le vendite;
- l'applicazione ai contratti di vendita delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 66.

L'intento è quello di trovare un punto di equilibrio fra le giuste rivendicazioni di chi ha nel tempo condotto i terreni (diritto di opzione, prezzo calmierato, riduzione di alcuni costi dei contratti) e l'esigenza della Regione di valorizzare il vasto patrimonio di cui dispone.

Si vuole, inoltre, risolvere il problema relativo all'impossibilità per i conduttori di accedere ai finanziamenti nazionali e comunitari per mancanza di un titolo giuridico.

Infine, il comma 9, per facilitare le vendite dei beni patrimoniali regionali, contiene una disposizione interpretativa volta a superare alcune problematiche tecniche legate all'istituto dell'accessione.

L'articolo 21 interviene nella materia degli usi civici, al fine di rendere maggiormente chiara l'attuale formulazione della disposizione, con riferimento al rilascio da parte della competente struttura regionale del parere obbligatorio e vincolante in merito al rispetto dei criteri previsti dalla normativa e prevedendo l'esclusione di tale fase consultiva qualora i Comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell'analisi del territorio, attestino l'inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.

L'articolo 22 reca modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006 n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), e, in particolare, ai commi 24, 25 e 26 dell'articolo 1, relativi al microcredito. Tali proposte di modifica nascono dall'esigenza di armonizzazione e coerenza fra tale normativa e quanto disposto dal regolamento regionale n. 11/2013, che ha modificato il regolamento di organizzazione delle Giunta regionale (r.r./2002), avviando un profondo processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale. Il suddetto regolamento n. 11/2013 ha attribuito alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive anche la competenza in

materia di microcredito, individuando pertanto una diversa struttura regionale rispetto a quella indicata dalla legge (assessorato competente in materia di bilancio, programmazione e partecipazione). Partendo, quindi, dal principio secondo il quale l'assetto delle competenze tra le varie direzioni regionali rientra fra le prerogative della Giunta regionale, da esercitarsi attraverso la specifica fonte normativa costituita dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), dello Statuto regionale, si evidenzia come si sia ritenuto opportuno individuare genericamente, nella legge regionale, la struttura competente in materia di microcredito, senza ulteriori specificazione. Inoltre, le modifiche sono tese a specificare, in coerenza con quanto previsto dal comma 20, che le risorse del fondo sono destinate anche a interventi, ancorché sperimentali, di microfinanza (offerta di prodotti e servizi finanziari a clienti – microimprese e famiglie – che per la loro condizione economico-sociale hanno difficoltà di accesso al settore finanziario tradizionale). Lo strumento specifico di microfinanza regionale, rivolto alle microimprese, sarà individuato attraverso un programma di interventi approvato dalla Giunta Regionale con atti successivi alla presente modifica.

L'articolo 23 intende modificare la legge regionale 31 dicembre 2002 n. 46, la quale disciplina una serie di interventi atti a sostenere lo sviluppo e l'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano. La *ratio* di tali modifiche risiede innanzitutto nella necessità di “modernizzare” l'impianto normativo esistente allo scopo di renderlo coerente con le recenti innovazioni legislative (in particolare con la legge regionale n. 10/2013, recante “Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”) ed inoltre di conferire a tale legge una maggiore agilità in sede di applicazione. Sulla base di tali considerazioni, sono previste la soppressione di alcuni riferimenti a società non più esistenti (quali Agenzia Lazio Lavoro, Proteo S.p.A. e Bic Lazio; quest'ultima, in particolare, verrà acquisita da Sviluppo Lazio S.p.A. a seguito di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 10/2013) e l'eliminazione della preventiva consultazione degli Organismi disciplinati dagli articoli 7 (Commissione regionale di concertazione per il lavoro) e 8 (Comitato istituzionale regionale) della legge regionale 38/1998 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Si evidenzia, in particolare, come tali Organismi, seppur costituiti, non risultano operativi da tempo e il mantenimento della loro preventiva consultazione rappresenterebbe un ostacolo alla concreta attuazione della norma (art. 2, comma 1, l.r. n. 46/2002). Si sottolinea inoltre che il Tavolo permanente per l'unità di crisi e per la concertazione ha un ruolo tale, in ragione della sua composizione e delle sue funzioni, da assolvere adeguatamente al compito di rappresentare le problematiche legate alla specificità del territorio, anche legate al mercato del lavoro ed al sistema produttivo, rendendo così ultronea la richiesta del parere degli Organismi in precedenza citati. Per la costituzione del gruppo di lavoro che dovrà occuparsi dell'elaborazione del programma operativo previsto dalla legge (art. 2), si rimanda ad un'apposita deliberazione della Giunta la definizione dei criteri e delle modalità operative del medesimo gruppo di lavoro. Si propone la soppressione all'articolo 3, comma 1, della disposizione che prevede la costituzione del Tavolo permanente anche per far fronte a “problematiche occupazionali sull'intero territorio regionale”, poiché ritenuta in contrasto con lo spirito della legge atto a privilegiare esclusivamente le problematiche occupazionali specifiche del territorio di Frosinone. Infine, è stata rimodulata la composizione del Tavolo permanente in coerenza con le modifiche sopra esposte, sostituendo la figura del direttore dell'Agenzia Lazio Lavoro (società non più esistente) con quella del Segretario generale della Camera di Commercio di Frosinone, in ragione delle sue competenze in tema di imprese e sviluppo economico, ed inserendo l'inciso che consente anche al direttore di Sviluppo Lazio, così come previsto per gli altri componenti, di delegare altri soggetti alla partecipazione al Tavolo.

La riqualificazione e lo sviluppo sia delle aree urbane di pregio (centri storici, aree consolidate, ecc) sia di contesti urbani maggiormente sottoposti a degrado sono alla base delle disposizioni previste dall'articolo 24 relativo alle reti di imprese. Queste ultime favoriscono l'associazionismo delle attività economiche c.d. su strada, finalizzandolo alla creazione di filiere intersettoriali (commercio, artigianato, somministrazione, servizi, cultura e intrattenimento), alla messa in rete di percorsi urbani e allo sviluppo di servizi comuni (trasporto, logistica, telematica, ecc.). Il percorso tracciato porta alla costituzione di soggetti gestori della rete associata, che hanno il compito, attraverso l'utilizzo di *town management*, di realizzare programmi comuni e azioni di *marketing* territoriale, oltre che di sviluppare meccanismi che rendano autonome (o parzialmente autonome) sotto il profilo dei finanziamenti le reti di imprese medesime.

Ciò si inserisce, modularmente, nella più ampia tematica del recupero e riqualificazione urbana, del riuso di suolo, delle *smart cities* e delle nuove forme della pianificazione delle attività economiche.

Le modifiche proposte all'articolo 25 intendono novellare la legge regionale n. 88/1980, rimodulando, con riferimento ai contributi in conto capitale erogati per le opere incluse nei programmi regionali, le percentuali con le quali sono messe a disposizione dei beneficiari le somme relative al finanziamento regionale.

L'articolo 26, recante disposizioni in materia di interventi a sostegno delle attività produttive, intende sanare, al comma 1, alcune criticità e difficoltà scaturite a seguito delle revisioni restrittive contenute nella legge finanziaria regionale del 2011, in ragione delle quali non è stato possibile attuare la programmazione finanziaria delle domande pervenute nelle specifiche annualità ai sensi delle leggi regionali n. 60/1978 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e n. 7/1988 (Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi). Conseguentemente, poi, alle nuove disposizioni intervenute in materia di contabilità regionale, si è determinato, di fatto, un impedimento all'utilizzo degli stanziamenti, arrecando problemi alla struttura regionale competente e ai soggetti beneficiari delle agevolazioni finanziarie. Con il comma 2, nelle more della revisione complessiva della normativa contenuta nelle citate leggi regionali, tesa, in particolare, alla previsione di appositi avvisi pubblici ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi per la realizzazione di opere infrastrutturali a servizio di zone industriali e artigianali, si sospende la possibilità di presentazione delle domande. Con il comma 3, si prevede che le residue disponibilità finanziarie di interventi a sostegno delle imprese artigiane e al piccolo commercio confluiscono nel Fondo regionale per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, trattandosi di una tipologia di interventi che può essere agevolmente ricompresa nell'ambito delle politiche di sostegno alle PMI da attuare attraverso il suddetto Fondo. Con il comma 4, infine, si propone la modifica del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2003, con riguardo all'arco temporale per l'approvazione del piano annuale di attuazione del piano triennale della cooperazione, per il quale si prevede lo spostamento dal mese di settembre dell'anno precedente al periodo successivo all'approvazione del bilancio di previsione annuale. La *ratio* di tale modifica risiede nella necessità di conoscere previamente quali siano le effettive risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento destinate alle finalità della legge, in relazione alle quali si è in grado di formulare un piano annuale di attuazione con una concreta valenza operativa. Le modifiche dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 9 concernono l'abrogazione delle norme dedicate all'Osservatorio regionale per la cooperazione, peraltro mai costituito, in un'ottica di superamento dei diversi osservatori nei vari ambiti della materia Sviluppo economico e Attività produttive ed il conseguente accentramento in un'unica sede delle diverse attività degli osservatori medesimi.

L'articolo 27 reca modifiche alla legge regionale n. 44/1992. L'attuale normativa prevede interventi finanziari per la realizzazione di progetti delle associazioni in relazione ad un programma di interventi deliberato dalla Giunta regionale. Il finanziamento concesso, vincolato alla destinazione indicata nella proposta inclusa nel programma, viene erogato, per il 30 per cento, al momento in cui diviene esecutivo il programma annuale d'intervento e, per il residuo 70 per cento, a saldo.

La proposta di modifica intende modificare la percentuale dei rimborsi, in anticipo e a saldo, in armonia con quanto già disposto da altre Pubbliche amministrazioni, in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da prevedere nei bandi regionali per le iniziative a favore degli utenti e consumatori l'erogazione dei fondi, per il 60%, nel momento in cui diviene esecutivo il programma d'intervento e, per il rimanente 40%, a seguito della realizzazione del progetto stesso.

L'articolo 28 istituisce per legge il Catalogo regionale dei *Sinkhole* del Lazio (fenomeni naturali di sprofondamento, in aree di pianura). Nel 2012 è stato pubblicato un primo catalogo regionale con dati relativi al 2011, frutto di un progetto congiunto tra la Regione e l'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Lo studio ha consentito di conoscere più approfonditamente il numero dei fenomeni, risultati quadruplicati (da 98 a circa 400) ed aumentare il numero di Comuni coinvolti nella rilevazione (da 15 a più di 60). L'interesse che sta suscitando il fenomeno è tale che il catalogo sarà a breve aggiornato prevedendo un consistente aumento del numero di Comuni coinvolti.

L'articolo 29, al comma 1, istituisce la Consulta dei servizi regionali per l'impiego del Lazio. Costituita con decreto del Presidente della Regione e incardinata presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta è presieduta dal Direttore regionale competente in materia di lavoro ed è composta dai responsabili territoriali dei servizi regionali per l'impiego o organismo equiparato.

Con Deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, saranno individuati i compiti della Consulta, la sua organizzazione e le relative modalità operative. L'istituzione della Consulta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è da intendersi a titolo gratuito.

Al comma 2 si istituisce la Consulta dei lavoratori atipici e dei libero professionisti appartenenti alle professioni ordinistiche e non ordinistiche del Lazio, quale organismo permanente di consultazione per le politiche del lavoro. La Consulta, costituita con decreto del Presidente della Regione e incardinata presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, è presieduta dall'Assessore regionale competente in

materia di lavoro ed è composta da un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni ordinistiche e non ordinistiche aventi sede legale nella Regione Lazio.

Con Deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, saranno individuati i compiti della Consulta, la sua organizzazione e le relative modalità operative. L'istituzione della Consulta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è da intendersi a titolo gratuito.

Con l'articolo 30, dedicato alla disciplina dell'apprendistato, la Regione, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti degli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato), intende adottare uno o più regolamenti recanti:

- a) la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) la regolamentazione della formazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, con particolare attenzione all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con l'articolo 31 si dispone l'istituzione nel bilancio della Regione di un fondo denominato "*Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio*", con una dotazione pari ad euro 31.690.000,00 per l'anno 2014, 22.000.000,00 per l'anno 2015 e 32.000.000,00 per l'anno 2016.

I commi 2 e 3 individuano, quali criteri di riparto del Fondo a favore dei Comuni il numero di abitanti, la capacità fiscale, gli indicatori di fabbisogno di infrastrutture nonché, per i comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, il fattore della dimensione demografica.

Il comma 4 prevede che con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei contributi di conto capitale e correnti per l'attuazione degli interventi di sostegno economico dei territori anche in concorso con risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei. Ai sensi del comma 7, la medesima deliberazione deve disciplinare le modalità di certificazione in ordine all'utilizzo delle risorse attribuite

Il comma 5 prevede che una quota del Fondo possa essere ripartita anche a favore di enti pubblici istituzionali o ad altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ivi compresi enti, agenzie e società della Regione, nonché dei Comuni destinatari dei finanziamenti ai quali può essere, altresì, attribuita, in conformità alla legislazione vigente, la realizzazione degli interventi.

Il comma 6 individua le destinazioni prioritarie delle risorse riconosciute a favore dei Comuni.

L'articolo 32 è dedicato alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale. La *ratio* della proposta è quello di contribuire alla valorizzazione e alla promozione economica del litorale laziale, attraverso interventi di sostegno a comuni e loro forme associative, altri enti pubblici, nonché enti di diritto privato senza fini di lucro costituiti o partecipati da enti territoriali, secondo modalità e indirizzi stabiliti con deliberazione regionale su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive. A tal fine, il comma 2 dell'articolo prevede l'istituzione di un apposito fondo, denominato "*Fondo per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale*", nell'ambito della Missione 14 del bilancio di previsione regionale, con la specificazione dello stanziamento triennale e delle relative modalità di copertura, per la cui gestione la Regione si avvarrà dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.

L'articolo 33 modifica l'articolo 28, della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2, in materia di interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di

rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive del territorio del Lazio.

L'articolo 34, in attuazione del programma di investimenti a sostegno della casa previsti dall'articolo 2, commi dal 167 al 171, della legge regionale n. 9 del 2010, è volto a dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico delle imprese che operano nel settore dell'edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi economico-finanziaria nazionale ed internazionale.

Le modalità di attuazione del citato programma verranno definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture, politiche abitative, ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di politiche del territorio, mobilità e rifiuti, tenendo conto della normativa regionale in materia di edilizia residenziale sociale di cui alla legge regionale n. 21 del 2009.

Capo IV

Il Capo IV, recante disposizioni in materia di entrate, si compone di cinque articoli.

L'articolo 35 modifica l'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, disponendo, per l'anno 2014, l'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, pari allo 0,6%, oltre che per tutti gli scaglioni di reddito superiori ad euro 15.000,00, anche per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad euro 28.000,00.

L'articolo 36 introduce l'obbligo, a carico degli enti competenti al rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, di trasmettere tali atti alla Regione al fine di consentire l'aggiornamento dell'archivio tributario regionale. In assenza di tale trasmissione, infatti, la Regione non è in grado di controllare l'effettivo versamento della tassa di rilascio e dunque verificare l'eventuale evasione. La previsione di una sanzione si rende necessaria in quanto nel corso degli anni i Comuni non si sono dimostrati collaborativi in questa materia, generando un vuoto cognitivo per la Regione.

Il primo comma si rende necessario al fine di chiarire che il versamento cui ci si riferisce è quello relativo alla tassa di rilascio e non quello relativo alla tassa annuale.

La proposta di modifica contenuta all'articolo 37 opera una revisione e semplificazione della l.r. n. 32/2007 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente), al fine di promuovere una più organica ed efficace azione di sostegno della categoria. Si prevede una variazione delle tipologie delle agevolazioni concesse (acquisto di nuovi autoveicoli e acquisto e installazione di dispositivi per la sicurezza del conducente, nonché di dispositivi), lasciando alla deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità di concessione delle stesse, le quali saranno erogate a seguito di appositi avvisi pubblici e nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio. La norma transitoria contenuta nel comma 2 precisa che le domande di concessione del vecchio contributo presentate ai sensi della l.r. 32/1997, non accolte per carenza di appositi stanziamenti di bilancio negli esercizi finanziari di riferimento, si considerano decadute, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge in base al quale la Regione concedeva i contributi nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio.

L'intervento legislativo proposto all'articolo 38 si rende necessario per adeguare la legislazione regionale alle previsioni normative previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inserendo una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. n. 30/1994. Il servizio fitosanitario regionale, pertanto, agirà nella doppia veste di organo accertatore e di autorità amministrativa competente a norma dell'art. 18 l. 689/81.

Con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, nell'ottica della semplificazione e al fine di agevolare il pagamento delle sanzioni irrogate per mancanza del titolo di viaggio da parte dell'utente, si prevede all'articolo 39 la modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 52/1982. Si introduce in particolare la possibilità, similmente a quanto previsto per le contravvenzioni automobilistiche, del pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora questo sia effettuato entro il termine di cinque giorni dalla contestazione mediante versamento su conto corrente postale, oppure, se previsto, conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Capo V

Il Capo V recante disposizioni finali, si compone di tre articoli.

L'articolo 40 intende fugare ogni dubbio interpretativo riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 5/2013. In particolare si chiarisce che per "spazi pubblicitari istituzionali" devono

intendersi gli spazi pubblicitari posizionati all'interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche della Regione nonché l'attività di comunicazione istituzionale pubblica.

L'articolo 41 è dedicato alle abrogazioni e a modifiche puntuali di disposizioni contenute in leggi regionali. Si propone l'abrogazione della legge regionale n. 11/1994, non finanziata dall'anno 2009, il cui obiettivo era di concorrere al finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona. Sul punto si precisa che il costo delle opere di urbanizzazione è sempre ricompreso nei costi di realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati.

Con riferimento alle società partecipate ed, in particolare, ad Alta Roma S.C.p.A., la legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), all'articolo 1, comma 82, aveva disposto che in attuazione del riordino delle partecipazioni societarie previsto all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale competente in materia da lui delegato, erano autorizzati, tra l'altro, in conformità alle previsioni del codice civile e dei rispettivi statuti societari, a porre in essere le iniziative necessarie per la cessione della partecipazione societaria Camera della Moda, oggi denominata Alta Roma S.C.p.A., acquisita in attuazione dell'articolo 81 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo alla partecipazione della Regione all'Agenzia per la moda.

Con la proposta di modifica si intende confermare la partecipazione regionale al capitale sociale di Alta Roma S.C.p.A., in quanto ritenuta funzionale all'esercizio delle competenze regionali in materia di attività produttive e sviluppo economico, in ragione del ruolo strategico ricoperto dalla società nello sviluppo del settore della moda nel territorio regionale, quale primaria risorsa economica, culturale e turistica del Lazio. Al contrario, non si ritiene più coerente con l'interesse pubblico e con le finalità istituzionali della Regione la partecipazione societaria alla Tecnoborsa S.C.p.A., acquisita in attuazione dell'articolo 80 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24.

Ai fini del contenimento della spesa regionale previsto dalla L.R. n. 4/2013 e del perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità, trasparenza ed efficacia, si propone l'abrogazione dell'articolo 15 della Legge Regionale 28 Aprile 2006, n. 4 con il quale si era istituito, presso la presidenza della Regione, un comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 45 del 6 febbraio 2007 ha regolamentato la costituzione di tale comitato tecnico, prevedendone, tra l'altro, le competenze, i limiti e l'ambito di azione del comitato.

La soppressione di tale Comitato si rende opportuna in particolare alla luce delle seguenti considerazioni:

1. il capitolo R 21410 dove, ai sensi della DGR n. 45/2007, sono state allocate le risorse per le spese di funzionamento del comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti, non ha registrato alcun impegno contabile nelle annualità 2006/2008 e successivamente è stato cancellato dal bilancio previsionale riferito all'esercizio finanziario 2009. Tali risultanze evidenziano la mancata operatività del comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti;
2. le competenze del comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti si sovrappongono con le competenze previste dalle leggi istitutive dei singoli enti dipendenti in seno alle direzioni regionali preposte;
3. l'articolo 3 del Regolamento regionale n. 16 del 30 settembre 2013 "modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni" ha ampliato la sfera delle competenze attribuite alla direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ricomprendendo sostanzialmente le funzioni previste dall'articolo 15 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 e dalla D.G.R. n. 45/2007.

Con riferimento al comma 2, le modifiche proposte sono finalizzate alla razionalizzazione organizzativa e alla semplificazione amministrativa ovvero alla proroga di alcuni termini previsti in disposizioni di legge regionale. Si segnalano, tra le altre, le modifiche alla legge regionale n. 29/1996 (Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione) con le quali si prevede, da un lato, la specificazione che il componente del Nucleo di valutazione per la concessione di agevolazioni previste dalla legge stessa, con funzioni di presidente, sia il direttore, e non più genericamente il dirigente, competente in materia di attività produttive, dall'altro, la possibilità per lo stesso di farsi sostituire da un suo delegato. Ciò consentirebbe, in caso di impossibilità del presidente a parteciparvi, il corretto e regolare funzionamento del Nucleo di valutazione, alla luce anche del ruolo ad esso attribuito consistente nel rilascio di una valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati.

Sono proposte alcune modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), relativo alle misure di salvaguardia da applicare alle aree di reperimento individuate dal piano regionale delle aree naturali protette, che successivamente diverranno, con una

specifica legge istitutiva, un parco o una riserva. Il citato articolo individua una serie di attività vietate o consentite in relazione alla tipologia di classificazione (A o B) delle aree di reperimento. Specificamente, con riguardo alle zone A (zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale), il comma 3 prevede alla lettera r) che sia vietata qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) e F) di cui all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, cioè rispettivamente nelle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga determinati limiti di superficie e densità, nelle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e nelle parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Orbene questo divieto ha determinato diversi problemi applicativi, soprattutto nell'ambito del Comune di Roma Capitale, che hanno indotto a un ripensamento della norma in termini di ragionevolezza.

Ove infatti trovi applicazione tale divieto, nell'ambito del procedimento di rilascio di nulla osta preventivo richiesto per la realizzazione di opere all'interno dell'area protetta dall'articolo 28 della l.r. n. 29/1997, l'Ente di Gestione dovrebbe necessariamente esprimere il diniego per qualsiasi intervento di carattere edilizio, anche qualora questo fosse destinato unicamente alla conservazione o al restauro delle costruzioni esistenti.

Tale situazione risulta in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale che espressamente escluso la legittimità di disposizioni che comportino per il proprietario l'impossibilità di porre rimedio al graduale degrado della costruzione e, dunque, ad una progressiva inutilizzabilità ed alla distruzione dell'edificio (sentenza n. 238/2000). Inoltre, anche sotto il profilo attinente alla materia del paesaggio il divieto in argomento, così come formulato, genera gravi perplessità: infatti con riferimento al vincolo paesaggistico cui sono soggette anche le aree naturali protette secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), si sottolinea che il successivo art. 149 nell'ambito degli interventi in area vincolata non soggetti ad autorizzazione paesaggistica include "gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".

Alla luce di tali considerazioni si è deciso di riformulare la norma in oggetto nel senso di consentire le attività edilizie di manutenzione che non comportino modifiche strutturali, mutuando quanto già previsto per le zone omogenee E) alla lettera q) del medesimo comma e, tenuto conto anche di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, di prevedere in via generale tale disposizione.

Sono inoltre previste alcune disposizioni di modifica di termini previsti con riferimento all'adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni del Lazio e alla classificazione acustica del territorio.

Con riferimento a questi ultimi, la l.r. 18/2001 stabilisce che i Comuni si dotino di una classificazione acustica del loro territorio, prevedendo per tale adempimento una prima scadenza fissata al 31 maggio 2004, prorogata in seguito al 31 dicembre 2009. Dalla documentazione agli atti dei competenti Uffici regionali, risulta che, ad oggi, non tutte le Amministrazioni comunali sono riuscite a completare tale classificazione, perfezionando la procedura prevista dalla norma con l'approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica.

Pertanto, l'emendamento propone di spostare ulteriormente il termine di legge al 31 dicembre 2014, per dar modo ai Comuni, che ancora non lo abbiamo fatto, di dotarsi della zonizzazione acustica definitiva al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale.

Nicola Zingaretti